



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Autovelox SafeDrive.

ALLA POLIZIA LOCALE

GAMBETTOLA (FC)

e, per conoscenza

ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI

SEDE

Con riferimento alla nota n. 20593 del 22 dicembre 2025 riguardante l'utilizzo del dispositivo indicato in oggetto al fine di rilevare le violazioni di cui agli artt. 172 e 173 del codice della strada, per gli aspetti di competenza di questo Servizio Polizia Stradale si fornisce il seguente contributo.

Preliminarmente, occorre precisare che le violazioni delle norme del codice della strada devono essere accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 cds, principio derogabile solo quando le violazioni vengono rilevate in modo automatico da dispositivi o sistemi appositamente approvati o omologati per l'accertamento a distanza.

Le violazioni dei cui agli artt. 172 e 173 cds, non rientrano tra quelle per le quali è possibile procedere all'accertamento a distanza, pertanto, l'apparecchiatura in esame potrebbe essere utilizzata solo come strumento di ausilio, cioè in funzione di selezione dei conducenti da sottoporre a controllo, ma a condizione che la violazione sia accertata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente sul posto ove la stessa è stata commessa.

In questo senso, lo strumento assolve alla funzione di segnalare la presenza di un conducente non in regola con gli obblighi prescritti dal codice, costituendo un semplice "supporto" per segnalare la violazione che però deve essere accertata direttamente dall'operatore di polizia. Egli, infatti, deve attestare che il mancato uso della cintura di sicurezza o l'utilizzo di determinati apparecchi durante la guida è avvenuta in sua presenza.

Pertanto, qualora le violazioni di cui agli artt. 172 e 173 cds, venissero attestate dalle immagini acquisite dal dispositivo e non dall'agente presente sul posto, l'accertamento diverrebbe illegittimo.

Infine, si sottolinea che il corretto utilizzo dello strumento secondo le descritte modalità, presuppone che l'organo di polizia stradale contesti immediatamente la violazione accertata, fatti salvi i casi in cui la stessa non sia materialmente possibile, casi che devono essere riportati nel verbale di contestazione in modo esaustivo e completo<sup>1</sup>.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Pupcia

LR

<sup>1</sup> Peraltro, la motivazione dell'impossibilità a procedere con la contestazione immediata non può avere carattere di genericità, facendo ricorso a formule stereotipate e con carattere di sistematicità, ma deve descrivere situazioni concrete presenti al momento e le circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile, pericolosa o irragionevole.